



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sig. magistrati

dott.	Domenico Tagliatela	Presidente
dott.ssa	Gabriella Zanon	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di II° grado n. 1632/2020 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 17.9.2020, vertente

TRA

[REDACTED]

appellanti/attori in primo grado

E

REGOLA (COMUNIONE FAMILIARE) DI CASAMAZZAGNO (P.I. 00134800259),
in persona del suo presidente protempore, sig. [REDACTED] con sede in
Comelico Superiore (BL), Piazza Madonna della Salute 3, rappresentata e difesa dagli
avvocati [REDACTED]

[REDACTED],

appellata/convenuta in primo grado

E



REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore, nel domicilio eletto presso lo studio del suo proc. e dom. in primo grado, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

appellati non costituiti-contumaci

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 41/2020 del 17.2.2020, che ha definito il procedimento di primo grado n. 573/2017 R.G. Tribunale Belluno promosso da [REDACTED]

[REDACTED] con atto di citazione notificato il 12.4.2017;

causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:

conclusioni di parte appellante [REDACTED]:

"In riforma della impugnata sentenza voglia la Corte d'Appello di Venezia: nel merito: accertare e dichiarare che le disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 dello Statuto, nel testo approvato con deliberazione 15.4.2012 e nel testo poi modificato con deliberazione n. 11 del 16.10.2016, violano gli artt. 2, 3, 29, 42 della Costituzione, nonché i principi sanciti dall'art. 3 L. 31 gennaio 1994 n. 97 e dall'art. 4 L.R. Veneto 19.8.1996, n. 26, per la mantenuta disparità femminile, in elusione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 14053/2015 della Suprema Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza n. 1895/2012 Corte d'Appello di Venezia resa inter partes, e comunque in violazione dei principi affermati da Corte Cost. n. 286/2016. Per l'effetto: annullare, dichiarare nulle, invalide ed inefficaci le predette deliberazioni di approvazione delle disposizioni statutarie di cui agli artt. 9 e 10. Ancora, nel merito: accertare e dichiarare che le deliberazioni assembleari del 15.4.2012 e del 16.10.2016 sono state adottate senza la convocazione dei Regolieri aventi diritto di partecipazione e voto per effetto della sentenza n. 14053/2015 della Suprema Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza n. 1895/2012 Corte d'Appello di Venezia resa inter partes. Accertare e dichiarare, altresì, che le deliberazioni della Commissione Amministrativa n. 1 e n. 2 del 24.1.2017, e n. 1 del



10.1.2018 di approvazione degli elenchi dei Regolieri (effettivi e sospesi) rispettivamente per gli anni 2017 e 2018, hanno pretermesso tutti i Regolieri aventi diritto di partecipazione e voto alla luce dei principi posti dalle precitate sentenze n. 14053/2015 della Suprema Corte di Cassazione e n. 1895/2012 della Corte d'Appello di Venezia. Per l'effetto: annullare, dichiarare nulle, invalide ed inefficaci le predette deliberazioni. Nel merito, in via ulteriore: accertare e dichiarare la responsabilità dei componenti della Commissione Amministrativa, signori [REDACTED] [REDACTED], per violazione delle norme statutarie ed in particolare per aver omesso di procedere, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto del 23.4.1989, e/o art. 48 dello Statuto del 17.2.2002, al recupero dei danni conseguenti alla esecuzione della deliberazione assembleare dd.17.2.2002, annullata con forza di giudicato con sentenza n. 14053/2015 della Corte di Cassazione, nei confronti dei Regolieri intervenuti e consenzienti a tale deliberazione. Nel merito, nei confronti della Regione Veneto: accertato che la Regione Veneto non è stata convenuta in giudizio e che nessuna domanda è stata svolta dagli attori/appellanti nei confronti della medesima, dichiarare l'inammissibilità della costituzione/intervento in causa della Regione Veneto ovvero rigettare ogni avversa eccezione o istanza. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con riserva di esperire le azioni di danno in separato giudizio";

conclusioni della appellata Regola di Casamazzagno:

"Nel merito: accertato che le delibere assembleari n. 2/2012 e n. 11/2016, approvative delle disposizioni statutarie di cui agli artt. 9 e 10, costituiscono legittima espressione della riconosciuta autonomia della Regola di Casamazzagno e, altresì, sono conformi ai principii del vigente ordinamento costituzionale ed ordinario statale ed al giudicato formatosi in punto, sia rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza del Tribunale di Belluno; ancora nel merito: accertato che gli elenchi regolieri seguiti alle delibere assembleari n. 2/2012 e n. 11/2016 approvative delle disposizioni statutarie di cui agli artt. 9 e 10 non hanno pregiudicato il diritto di partecipazione e di voto di alcun regoliere ed accertato altresì che gli elenchi regolieri seguiti alla sentenza d'appello n. 1895/2012 ed a quella di cassazione n. 14053/2015 parimenti non hanno pregiudicato il diritto di partecipazione e di voto di alcun regoliere, sia rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza del Tribunale di Belluno; nel merito in via ulteriore: confermata nel merito l'impugnata sentenza del Tribunale di Belluno laddove ha rigettato la domanda di accertamento di responsabilità in capo agli amministratori [REDACTED]



ne sia integrata la motivazione nel senso di esplicitare la legittimazione della Regola di Casamazzagno ad opporvisi; in ogni caso: siano condannati gli appellanti a rimborsare integralmente all'appellata Regola di Casamazzagno le spese di difesa sostenute per entrambi i gradi di giudizio, sullo specifico punto in riforma dell'appellata sentenza".

I

Fatti di causa e svolgimento del processo.

1. Con atto di citazione notificato il 12.4.2017, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Belluno la Regola (Comunione familiare) di Casamazzagno chiedendo che venisse accertata e dichiarata, previa loro sospensione ex art. 32 c.c., l'illegittimità e l'invalidità delle deliberazioni assembleari assunte dalla Regola il 15.4.2012 (di approvazione del nuovo Statuto), il 16.10.2016 (di approvazione delle modifiche dello Statuto del 2012, nonché delle deliberazioni n. 1 e n. 2 del 24.1.2017 di approvazione degli elenchi dei Regolieri (effettivi e sospesi) per l'anno 2017.
2. Nello specifico, gli attori, a fondamento delle domande deducevano: a) la violazione/elusione degli artt. 2, 3, 29, 42 della Costituzione, dei principi sanciti dagli artt. 3 della L. 31.1.1994, n. 97, e 4 della L.R. Veneto 19.8.1996, n. 26, nonché la violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 286/2016 e l'elusione del giudicato rinveniente dalla sentenza della S.C. n. 14053/2015, confermativa della sentenza n. 1895/2012 della Corte d'Appello di Venezia; b) l'invalidità derivata dalle deliberazioni impugnate e degli elenchi dei Regolieri, perché adottati senza la necessaria considerazione di tutti i soggetti aventi diritto di partecipazione e voto. Proponevano, altresì, domanda tesa a far accertare e dichiarare la responsabilità dei componenti della Commissione Amministrativa della Regola, per violazione delle norme statutarie, e in particolare per aver omesso di procedere, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto del 23.4.1989, e/o dell'art. 48 dello Statuto del 17.2.2002, al recupero dei danni conseguenti all'esecuzione della deliberazione assembleare datata 17.2.2002, annullata con forza di giudicato con sentenza n. 14053/2015 della Corte di Cassazione nei confronti dei Regolieri intervenuti e consenzienti a tale deliberazione.
3. Nel giudizio così radicato si costituiva la Regola di Casamazzagno difendendo la legittimità delle norme impugnate e chiedendo quindi il rigetto delle domande attoree.



4. Gli altri convenuti [REDACTED] non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.

5. Si costituiva invece la Regione Veneto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo in ogni caso il rigetto "della domanda come proposta nei confronti della Regione Veneto".

6. Respinta la richiesta di sospensione delle deliberazioni impugnate, istruita in via esclusivamente documentale, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale di Belluno, definitivamente provvedendo, ha respinto le domande attoree, compensando le spese di lite tra tutte le parti in causa.

7. Con atto di citazione d'appello notificato il 17.9.2020, gli attori hanno impugnato la sentenza contestandone l'erroneità in relazione a tutti i profili esaminati – e segnatamente con riguardo: a) all'impugnazione delle delibere assembleari n. 2/2012 e n. 11/2016 che hanno approvato le disposizioni statutarie n. 9-10; b) all'impugnazione delle delibere della Commissione Amministrativa n. 1-2/2017 e n. 1/2018, che hanno approvato gli elenchi dei Regolieri per le annualità 2017 e 2018; c) all'accertamento della responsabilità dei quattro componenti della Commissione Amministrativa della Regola per violazione delle norme statutarie – deducendo, a fondamento del gravame, quattro motivi (sviluppati da pag. 13 a pag. 36 dell'atto d'appello) attinenti ai seguenti profili: i) permanente illegittimità delle previsioni statutarie contenute negli artt. 9 e 10 dello statuto per disparità tra i sessi anche nella riformulazione del 2016; ii) illegittimità delle delibere approvative degli elenchi dei Regolieri in quanto contenenti nominativi diversi da quelli che avrebbero dovuto esservi inclusi in ipotesi di loro corretta formazione in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 dello Statuto correttamente formulate; iii) responsabilità dei componenti della commissione amministrativa per le spese conseguenti alla adozione di una delibera illegittima; iv) infondatezza dell'intervento in causa della Regione Veneto.

8. Nel giudizio di secondo grado si è costituita la sola Regola di Casamazzagno prendendo posizione sui motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.

9. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti, la causa è stata riservata in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi e quindi decisa nella camera di consiglio sotto indicata.

II

Ragioni della decisione.



1. Con il primo motivo – rubricato: “1) E’ errata e ingiusta l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del vigente statuto non determinano una disparità di genere” – gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui afferma (v. sentenza appellata, pagine 12, ultimo cpv., 13 e 14): *“Il riferimento, espressamente contenuto nell’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2, alle famiglie originarie, impone di individuare un criterio oggettivo che ne permetta l’identificazione, la quale non può che avvenire mediante il riferimento ai cognomi delle famiglie originarie stanziate sul territorio sede dell’organizzazione. Di conseguenza, il testo dell’art. 9 dello Statuto della Regola, come modificato nel 2016 – laddove prevede che “il diritto a far parte della Regola è basato sul vincolo di discendenza con gli antichi cognomi delle famiglie originarie e partecipanti alla Regola di Casamazzagno” – consente di individuare le famiglie originarie mediante il riferimento agli antichi cognomi, senza operare alcuna distinzione nella discendenza in linea maschile (dal padre) o femminile (dalla madre). Infatti, a seguito della pronuncia della Consulta 286/2016 [...] la trasmissione del cognome può avvenire oggi anche in linea materna, risultando quindi superata ogni discriminazione e attuando, anche nella fattispecie in esame, la piena parità tra uomini e donne. A tale proposito, la Corte Costituzionale ha precisato che, nel vigente ordinamento, soltanto “in assenza dell’accordo dei genitori residua la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità”; tale residua possibilità, avendo carattere generale (quale regola di chiusura del sistema), trova applicazione in ogni fattispecie, senza dare luogo ad ipotesi di illegittima discriminazione. Del resto, come è stato rilevato dalla difesa della parte convenuta, gli attori non hanno saputo indicare e precisare come, a loro avviso, dovrebbero essere diversamente redatte le disposizioni impugnate, rispetto all’attuale formulazione. Quanto alle ulteriori deduzioni svolte dagli attori, si può osservare che l’eliminazione dell’inciso “con le loro consorti” costituisce conseguenza delle altre modifiche apportate, dovendosi escludere il riferimento alle mogli proprio perché dal 2016 anche le donne possono essere inserite nell’elenco dei regolieri; di conseguenza è anche stato eliminato l’elenco dei partecipanti non regolieri (art. 17). Ne discende che le mogli – le quali, per legge, aggiungono al proprio cognome quello del marito (art. 143 bis c.c.) – hanno ora diritto di essere inserite nell’elenco dei regolieri. Sul fondamento delle considerazioni che precedono, la prima domanda proposta dagli attori risulta infondata e va quindi rigettata”.*



1.1 Sostengono, nello specifico, che l'illegittimità delle disposizioni contenute negli artt. 9 ("Diritto a far parte della Regola") e 10 ("Qualifica di Regoliere") dello Statuto/Laudo della Regola di Casamazzagno permarrebbe anche nella rinnovata versione di queste risultante a seguito della adozione della delibera n. 11/2016, adottata il 16.10.2016 dall'Assemblea straordinaria dei Regolieri della Regola di Casamazzagno.

In particolare, la permanente illegittimità delle riferite disposizioni statutarie – in tesi non rilevata dal Tribunale – risulterebbe evidente alla luce delle seguenti osservazioni:

- a) non sarebbe stato rilevato, e adeguatamente considerato, che alla Regola partecipano famiglie e non cognomi o singole persone, sicché quello individuato dal Tribunale come imprescindibile elemento distintivo non costituirebbe in realtà un idoneo parametro di identificazione delle famiglie originarie;
- b) la possibilità di attribuire ai figli il cognome della madre non costituisce un elemento idoneo a superare ogni discriminazione, né consente di attuare in ogni e qualsiasi ipotesi in concreto profilabile il principio della piena parità tra uomini e donne;
- c) non corrisponde al vero che non sia stata fornita una chiave di lettura alternativa, considerato che l'Associazione delle Regole del Comelico (ARCFACO) aveva richiesto un parere pro veritate a un collegio di esperti teso ad individuare le necessarie modifiche da apportare agli Statuti e che detto parere era stato prodotto sub doc. 22 del fascicolo di primo grado;
- d) per quanto i termini in cui dovrebbero essere diversamente redatte le disposizioni impugnate, rispetto all'attuale formulazione, risulti in via principale dalle stesse sentenze adottate dalla Corte d'Appello di Venezia e dalla Corte di Cassazione nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dello Statuto del 2012, si tratta in ogni caso di un "falso" problema, posto che l'impugnazione della delibera di modifica dello Statuto della Regola tende a caducare gli effetti dell'atto impugnato e non onera l'impugnante di indicare quale debba essere il nuovo assetto negoziale, spettando al solo organo deliberante il potere di riedizione della delibera nel rispetto della decisione giudiziale e delle norme cogenti;
- e) l'evidenza del fatto che la successione femminile risulti ancora esclusa nella individuazione dei soggetti che hanno diritto di partecipare alla Regola e hanno diritto alla qualifica di Regoliere emerge chiara dall'esame dell'art. 10 dello Statuto nella versione 2016;



f) l'aggiornamento statutario risulta poi ulteriormente illegittimo per il fatto che è stato eliminata, nella nuova formulazione dell'art. 9, l'espressione "con le loro consorti" (espressione che era invece presente nell'art. 8 dello Statuto del 1989), con la conseguenza che la donna legittimamente coniugata con un Regoliere, se non è una discendente dagli originari appartenenti alla Regola potrà essere considerata membro della famiglia regoliere soltanto allorquando diventa vedova del marito Regoliere o quando questi sia dichiarato incapace, evenienza che risulta "aberrante" e in contrasto con la consuetudine che, pur non ammettendola al diritto di voto, ha da sempre considerato la coniuge come membro della famiglia regoliere.

1.2 Il motivo è fondato alla luce delle seguenti considerazioni.

1.3 La Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza n. 14053/2015, dopo aver respinto la tesi sostenuta dalla difesa della Regola di Casamazzagno secondo cui sarebbero "insindacabili le disposizioni statutarie relative alla nozione del fuoco-famiglia, al legame del fuoco-famiglia con il territorio, all'appartenenza alla Regola e alla rappresentanza del fuoco-famiglia in seno all'assemblea dei regolieri, essendo – in tesi – espressione della piena autonomia che il diritto consuetudinario attribuisce alla Regola", affermando che: *"L'autonomia statutaria della Regola di Casamazzagno può esercitarsi entro i limiti stabiliti dai principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico (ex art. 2 L.R. Veneto [n. 26/1996] di attuazione della L. quadro n. 97 del 1994); "Lo statuto non può avere forza di legge, nel senso che non può contrastare con norme di legge che stabiliscano il perimetro dell'esplicazione dell'autonomia deliberativa e di governo (art. 3, comma 1, lettera b), L. quadro), "ed infine non può porsi in contrasto con il diritto consuetudinario (Corte Cost. n. 917 del 1988) dal quale la Regola ha tratto origine"*, ha statuito in termini netti e non fraintendibili, e quindi non "aggirabili" mediante l'adozione di disposizioni volte a mantenere immutato il quadro ritenuto illegittimo, che *"La disposizione statutaria che stabilisce innovativamente il diritto a far parte della Regola ai maschi adulti celibi è illegittima sotto due rilevanti profili, già posti correttamente in luce dalla Corte d'Appello. La Regola è una comunione tacita familiare e non può che essere costituita da soggetti non individuali, dal momento che il nucleo costitutivo della regola, per tradizione millenaria, è costituito dal fuoco famiglia, assumendo il focolare il valore simbolico dell'unità familiare. L'introduzione di una titolarità del diritto di proprietà anche non collettiva contrasta con il contenuto storico originalista della regola stessa. L'art. 3, comma 1, lettera b), sub. 2, 3, 4 sopra citato, nel definire l'ambito della competenza legislativa regionale in ordine alle regole, si riferisce espressamente alle "famiglie stabilmente stanziate sul territorio" (art. 3, comma 2, lettera b, sub. 2)/ai "nuclei*



familiari" (art. 3, comma 2, lettera b, sub 3) e alla "proprietà collettiva" (art. 3, comma 2, lettera b, sub 4), prevedendo l'esplicazione dell'autonomia statutaria all'interno di tali confini. Peraltro, si deve rilevare che eventuali innovazioni statutarie che tengano conto dell'evoluzione dei modelli familiari e sociali possono essere gradatamente introdotte sulla base del rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra il genere femminile e maschile e non invece sull'illegittimo paradigma contrario, in quanto certamente non espressivo di una comprensibile esigenza di adeguamento di istituzioni tradizionali ai mutamenti sociali e culturali, ma soprattutto in ineludibile contrasto con l'art. 3 Cost. Anche il radicamento territoriale dei fuochi famiglia costituisce un principio cardine della istituzione regoliera, dal momento che secondo quanto espressamente indicato dal citato art. 3 della legge quadro, le regole costituiscono una forma di proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile volta a valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale di alcune aree autonomamente gestite da rappresentanti prescelti dalle "famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio". Il radicamento sul territorio costituisce, così come il nucleo familiare un carattere costitutivo della Regola, desumibile, prima ancora che dall'ordinamento positivo, dal diritto consuetudinario che costituisce il limite di prossimità all'esercizio dell'autonomia statutaria".

In sintesi, i principi enucleati dalla S.C. in relazione alla Regola di Casamazzagno (ma in realtà valevoli per tutte le Regole montane venete) sostengono:

- a) che lo Statuto non può avere forza di legge, nel senso che non può contrastare con norme di legge che stabiliscano il perimetro dell'esplicazione dell'autonomia deliberativa e di governo della Regola;
- b) che l'appartenenza alla Regola spetta ai fuochi-famiglia e non a singoli individui;
- c) che elementi costitutivi della Regola sono il nucleo familiare e il radicamento di questo sul territorio di riferimento della Regola;
- d) che le innovazioni statutarie devono tenere conto dell'evoluzione dei modelli familiari e sociali e devono rispettare il principio costituzionale di uguaglianza tra il genere femminile e maschile.

1.4 Così stando le cose, il richiamo al "vincolo di discendenza con gli antichi cognomi delle famiglie originarie" contenuto nella prima parte dell'art. 9 del nuovo Statuto quale parametro identificativo dei fuochi-famiglia aventi titolo a far parte della Regola di Casamazzagno non consente di ritenere rispettato il principio di "non discriminazione" prescritto dalla Suprema Corte anche per le famiglie regoliere e questo in quanto – se inteso come risulta essere stato inteso dall'Assemblea Straordinaria dei Regolieri che ha approvato la delibera n. 11/2016 – tale elemento



identificativo (appunto l'antico cognome originario), anche ammesso che tutti e ciascuno di detti cognomi siano effettivamente presenti nel corrispondente elenco allegato allo Statuto, finisce inevitabilmente con l'impedire la partecipazione alla Regola dei fuochi-famiglia ai quali partecipino – ad esempio, tra gli altri casi – una donna discendente da famiglia originaria, sposata però con un non regoliere, e i figli di questa che, per mancato accordo tra i genitori, non portino il cognome (originario) della madre, circostanza ben possibile e che ne precluderebbe per sempre, alla luce della disposizione impugnata, la partecipazione alla Regola, mentre altrettanto non avviene nella situazione inversa.

La presenza di eccezioni discriminatorie non risolvibili, così come il riferimento (anacronistico) al concetto di "capofamiglia anagrafico" quale ordinario rappresentante della famiglia regoliere (a un istituto, cioè, inattuale, in quanto superato fin dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che non prevede più il capofamiglia, ma la perfetta equiparazione tra i coniugi), basta di per sé ad escludere la legittimità della disposizione statutaria impugnata per evidente contrasto con il principio di uguaglianza; principio di rilievo costituzionale non derogabile nella fattispecie in esame (artt. 2 e 3 Cost.) e certamente non per le ragioni di rispetto delle tradizioni e consuetudini che per secoli avrebbero informato la vita della Regola invocate dalla difesa di questa.

Per quanto l'azione esercitata in causa dagli attori-appellanti abbia portata impugnatoria e demolitoria, e non spetti quindi all'A.G. chiamata a pronunciarsi sulla validità della clausola impugnata dare una soluzione alternativa legalmente sostenibile, appare evidente come la disposizione disciplinante il diritto di far parte della Regola si possa reggere in termini pienamente compatibili con il principio costituzionale di uguaglianza, di cui quello di "non discriminazione tra i sessi" costituisce una naturale specificazione (e non certo, come afferma la difesa della Regola, in quanto costituente "il prodotto di una nuova e recente sensibilità, che – generando una esigenza essenzialmente spirituale – ha finito per incidere trasversalmente sull'animo dell'uomo moderno"), eliminando l'inciso riferito agli antichi cognomi delle famiglie originarie – come detto di portata equivoca e foriera delle esposte interpretazioni discriminatorie laddove interpretato nel senso che possono appartenere alla Regola (pur nella consapevolezza che questa costituisce una "comunità chiusa") solo coloro che "portano" un cognome originario – e facendo invece esclusivo riferimento al concetto di discendenza, quale che essa sia (legittima, naturale o adottiva), da un appartenente (maschio o femmina è irrilevante) a una delle famiglie originarie (comunque identificate) che hanno sempre goduto di tutti i



diritti propri delle famiglie della Regola stanziate in maniera stabile e permanente nel territorio del Comune di Comelico Superiore, e quindi nei seguenti termini: "Art. 9 – Diritto a far parte della Regola. Il diritto a far parte della Regola è basato sul vincolo di discendenza dalle antiche famiglie originarie che hanno sempre goduto pacificamente di tutti i diritti propri dei Regolieri concessi dagli organi legittimi della Regola stessa. Costituiscono una famiglia regoliera tutti i discendenti delle famiglie originarie i quali abbiano abitazione e fuoco in Comelico Superiore. Ogni famiglia è rappresentata da un Regoliere scelto dalla famiglia tra i suoi membri, maschi o femmine".

Esclusa la legittimità dell'art. 9 dello Statuto così come emendato da ultimo nel 2016, deve escludersi, del pari, la legittimità anche del successivo art. 10, individuante i soggetti che possono essere iscritti nell'elenco dei Regolieri, anche in questo caso ravvisandosi disposizioni chiaramente discriminatorie del genere e della discendenza femminile.

Invero, invece di limitarsi a statuire che *"Sono considerati Regolieri, e quindi iscritti nell'Elenco dei Regolieri, purchè residenti anagraficamente e di fatto nel Comune di Comelico Superiore, i discendenti degli antichi originari che formino un proprio fuoco"*, l'art. 10 prevede un'elencazione di soggetti che possono assumere la qualifica di Regoliere che risulta all'evidenza inaccettabile in più parti, e segnatamente laddove dispone:

- a) che la vedova di un Regoliere possa assumere la qualifica di Regoliere solo se, ovvero fino a quando, non si risposi, mentre il vedovo che formi un proprio nuovo fuoco (vale a dire che formi una nuova famiglia, risposandosi o anche solo instaurando una convivenza di fatto) non perderà a propria volta tale qualifica;
- b) che il figlio maggiorenne che viva stabilmente separato dalla propria famiglia originaria può acquisire e mantenere la qualifica di Regoliere, mentre la figlia maggiorenne che si trovi in analoga condizione perderà inevitabilmente la qualifica di Regoliere laddove si sposi (concetto analogo a quello espresso con la frase: "finché dura lo stato di nubilato");
- c) che acquisisca la qualifica di Regoliere il più anziano dei fratelli che vivano assieme in un'unica famiglia, escludendo invece che lo possa diventare la sorella più anziana.

Si tratta di previsioni che sottendono lo scopo di attribuire comunque un ruolo preminente nella gestione della Regola agli appartenenti al sesso maschile, in contrasto con quanto previsto dalla Carta Costituzionale (che non tollera, neppure nelle formazioni sociali di antica tradizione riconosciute dall'ordinamento,



discriminazioni di trattamento fondate sul genere, quale che esso sia), dalla legislazione (statale e regionale) e di quanto statuito dalla Corte d'Appello, prima (sentenza n. 1895/2012) e dalla Corte di Cassazione, poi (sentenza n. 14053/2015). Quanto alla posizione delle mogli, il Tribunale ha ritenuto che la doglianza di parte attrice, relativa alla illegittimità della previsione della loro esclusione dalla famiglia regoliera in tesi contenuta nello Statuto della Regola di Casamazzagno aggiornato nel 2016, non sia fondata, posto che le mogli, le quali per legge aggiungono al proprio cognome quello del marito, hanno ora diritto di essere inserite nell'elenco dei Regolieri.

Va al riguardo evidenziato che la questione problematica attiene esclusivamente alle donne che non discendano da una famiglia regoliera – e cioè che non abbiano né madre, né padre, appartenenti ad una delle antiche famiglie originarie – e abbiano sposato l'appartenente ad una famiglia della Regola stabilmente residente nel territorio del Comune di Comelico Superiore.

Escluso che queste donne possano non appartenere alla propria famiglia durante il matrimonio – diversamente configurandosi l'ipotesi di un soggetto (appunto la moglie che convive con il marito discendente da famiglia regoliera ed eventualmente con i figli avuti da questo) che compone la propria famiglia, intesa in senso civilistico, ma vi è estranea nel momento in cui si viene a trattare dei diritti della famiglia regoliera, della quale entità sarebbe peraltro l'unico membro escluso, posto che sia il marito, che i figli, vi farebbero parte in quanto discendenti da famiglia originaria – laddove il marito trapassi prima di loro, lasciandole vedove, deve ritenersi che le stesse mantengano il ruolo e i diritti acquisiti all'interno del proprio fuoco-famiglia appartenente alla Regola e che detto ruolo e diritti si mantengano anche in caso di successivo nuovo matrimonio, non rispondendo ad un criterio di coerenza logica che le stesse, sposandosi nuovamente (evidentemente con un non discendente da famiglia originaria), vengano a mutare posizione all'interno della Comunità e non siano più meritevoli di beneficiare dei diritti solidaristici spettanti ai componenti della famiglia regoliera.

Con l'ulteriore considerazione che detto nucleo familiare (quello, cioè, formato dal marito discendente da famiglia originaria, dalla moglie non discendente e dai figli della coppia invece discendenti) verrebbe a perdere all'interno della Regola il proprio soggetto esponenziale, rendendosi necessaria la nomina di un tutore dei discendenti minori per l'esercizio dei diritti regolieri, spettanti ad essi, ma non più alla madre. Si tratta di una prospettazione priva di ogni logica ed incoerente con il sistema, che rende evidente come le anche mogli non originarie di un discendente di una famiglia



regoliera entrino a far parte della famiglia regoliera e mantengano tale posizione e ruolo anche in caso di (nuovo) matrimonio del marito e anche laddove decidano di risposarsi con un non regoliere.

1.5 Alla luce delle esposte considerazioni va annullata la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Regolieri della Regola di Casamazzagno n. 11 del 16.10.2016 di approvazione delle modifiche degli artt. 9 e 10 dello Statuto della Regola.

Per le stesse ragioni va parimenti annullata in parte qua (e quindi nella parte relativa alla modifica degli artt. 9 e 10 dello Statuto della Regola) la precedente delibera di modifica n. 2/2012, approvata il 15.4.2012, che stabiliva: all'art. 9, che *"Il diritto a far parte della Regola è basato sul vincolo agnazio (discendenza in linea maschile) con gli antichi originari di Casamazzagno"*, e al successivo art. 10, che *"Sono considerati Regolieri e quindi iscritti nell'Elenco dei Regolieri [...] i seguenti discendenti in linea paterna dagli antichi originari: [...] b) il maggiorenne figlio maschio ...quando formi una propria famiglia ... c) la vedova di Regoliere avente figli di cui almeno uno maschio...; e) il maggiorenne figlio maschio illegittimo nato da figlia di Regoliere...."*. Peraltro, era stata la Suprema Corte, nella stessa sentenza sopra citata, n. 14053/2015, a rilevare, esaminando incidentalmente la predetta delibera sopravvenuta, come non tutti i denunciati (e accertati) vizi di legittimità fossero stati rimossi, permanendo ancora evidente la discriminazione tra "genere femminile e maschile" in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione e la necessità di rispettare i fondamentali principi di partecipazione per fuochi-famiglia e di necessario radicamento territoriale degli stessi.

2. Con il secondo motivo – rubricato: "2) E' errata e ingiusta l'appellata sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento delle deliberazioni n. 1 e 2 del 24.1.2017, nonché n. 1 del 10.1.2018, di approvazione degli elenchi dei regolieri (effettivi e sospesi) rispettivamente per gli anni 2017 e 2018" – gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui (v. sentenza impugnata, pag. 14, ultimo cpv.) ha affermato: *"Ne consegue anche l'infondatezza della seconda domanda – volta a far dichiarare l'invalidità derivata delle deliberazioni della Commissione Amministrativa n. 1 e 2/2017 approvative degli elenchi dei Regolieri sul presupposto che questi siano stati adottati senza la necessaria considerazione di tutti i soggetti aventi diritto di partecipazione e voto"*. Lamentano nello specifico: a) che non sia stata presa in considerazione (anche) la domanda di annullamento della deliberazione n. 1 del 10.1.2018 (pubblicata il 16.1.2018) di approvazione dell'elenco dei Regolieri per l'anno 2018, domanda che era stata ritualmente proposta nel primo momento



utile successivo alla sua adozione e poi reiterata nelle conclusioni precisate all'udienza del 6.2.2019; b) che non sia stato comunque pronunciato l'annullamento delle delibere di approvazione degli elenchi dei Regolieri per gli anni 2017 e 2018 in quanto adottate senza la necessaria considerazione di tutti i soggetti aventi diritto di partecipazione e voto.

2.1 Il motivo, nei termini in cui è stato proposto, è infondato.

2.2 Non è infatti sufficiente affermare che le delibere di approvazione degli elenchi dei Regolieri sarebbero invalide in quanto affette (in via derivata) dal medesimo vizio inficiante le delibere di approvazione delle modifiche statutarie, dovendo altresì allegarsi, e quindi provarsi, la circostanza che determinati soggetti che avrebbero avuto diritto ad essere iscritti negli elenchi dei Regolieri se le predette disposizioni n. 9 e 10 dello Statuto avessero avuto il contenuto non discriminatorio di cui si è detto, avevano ritualmente presentato domanda di iscrizione e che tuttavia detta domanda era stata per le predette ragioni ingiustamente respinta, impedendo ai medesimi di essere inseriti negli elenchi e di partecipare fattivamente alle seguenti assemblee.

Va inoltre considerato che la tesi della pretesa invalidità derivata delle deliberazioni del 15.4.2012 e del 16.10.2016, motivata sul presupposto che l'assemblea dei Regolieri sarebbe stata convocata e avrebbe deliberato senza la necessaria convocazione dei Regolieri illegittimamente pretermessi, non tiene conto della necessità di operare la verifica di resistenza e cioè di verificare che la presenza di soggetti ai quali la qualifica di Regoliere sarebbe stata illegittimamente disconosciuta avrebbe avuto, quale effetto, l'adozione di una delibera dal contenuto diverso da quello proprio delle delibere invece adottate.

In questo senso vanno valorizzate, e accolte, le considerazioni sviluppate dalla difesa della Regola sub § II.5 della comparsa di risposta d'appello.

3. Con il terzo motivo – rubricato: "3) E' errata e ingiusta l'appellata sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della responsabilità dei componenti della commissione amministrativa per inadempimento agli obblighi statutari" – gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui statuisce (pag. 14, ultimo cpv., e pag. 15): *"Ne consegue anche l'infondatezza della seconda domanda [...] nonché della domanda di accertamento della responsabilità, in capo agli attuali quattro componenti della Commissione Amministrativa, con danno al patrimonio della Regola, per asserita violazione dell'art. 49 dello Statuto"*. Sostengono, nello specifico, come in parte qua la decisione sarebbe del tutto priva di motivazione, in quanto alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo sarebbe seguita l'enunciazione della decisione senza alcuna pertinente argomentazione. La



domanda avrebbe invece dovuto essere accolta in quanto nello Statuto della Regola di Casamazzagno è presente la disposizione a tenore della quale per le deliberazioni dell'Assemblea o della Commissione Amministrativa immediatamente esecutive, ovvero che siano eseguite nonostante opposizione, i Regolieri o gli Amministratori rispettivamente intervenuti e consenzienti a tali deliberazioni rispondono in proprio e in solido qualora, a seguito di giudizio arbitrale o sentenza, esse siano annullate o modificate. Poiché la deliberazione del 17.2.2002 è stata annullata per effetto della sentenza n. 14053/2015 della S.C., che ha confermato la sentenza n. 1895/2012 della Corte d'Appello di Venezia, la Regola di Casamazzagno ha subito un rilevante danno patrimoniale corrispondente alle spese di soccombenza, alle spese di assistenza tecnica per i tre gradi di giudizio, alle spese accessorie e connesse (imposte di registro, etc.) di ammontare complessivo pari a non meno di € 54.720,00, importo non recuperato dalla Regola di cui devono rispondere personalmente e in solido i Regolieri che hanno partecipato ed approvato la deliberazione predetta nonostante opposizione.

3.1 Il motivo, e la sottostante domanda, sono inammissibili.

3.2 Gli appellanti fanno valere una posizione attiva spettante in via esclusiva alla Regola (in tesi soggetto danneggiato dall'azione dei propri amministratori) senza averne però alcun titolo, né legale, né convenzionale, né comunque sussistendo una situazione – quale l'adozione di un'espressa delibera dell'Assemblea di rinuncia ad agire per il recupero delle spese del giudizio conclusosi con la richiamata sentenza della S.C. n. 14053/2015, in tesi assunta in violazione di legge, dell'atto costitutivo o dello Statuto – che possa legittimarne al riguardo l'azione in via diretta facendo valere la propria posizione di meri associati.

4. Da ultimo, gli appellanti chiedono che venga dichiarata l'inammissibilità dell'intervento svolto nel giudizio di primo grado dalla Regione Veneto.

4.1 Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

4.2 Il Tribunale non ha esaminato la questione della carenza di legittimazione passiva della Regione Veneto all'esercizio di poteri sostitutivi sotto altro profilo dedotta dalla Regione nel proprio atto di costituzione in primo grado, né ha altrimenti assunto alcuna decisione favorevole alla Regione e contraria agli attori, neppure in ordine alle spese di lite, compensate nei confronti di tutte le parti, rispetto alla quale questi possano ritenersi soccombenti e come tali tenuti alla proposizione dell'impugnazione per non subire in via definitiva gli effetti della pronuncia sfavorevole.



Peraltro, sono gli stessi attori ad affermare nell'atto di impugnazione di essere tenuti a citare nel secondo grado la Regione solo quale conseguenza sul piano processuale della sua (non dovuta) costituzione nel primo grado, rassegnando nei suoi confronti le seguenti conclusioni: *"Nel merito, nei confronti della Regione Veneto: accertato che la Regione Veneto non è stata convenuta in giudizio e che nessuna domanda è stata svolta dagli attori/appellanti nei confronti della medesima, dichiarare l'inammissibilità della costituzione/intervento in causa della Regione Veneto ovvero rigettare ogni avversa eccezione o istanza"*.

Così stando le cose, appare evidente il difetto di interesse degli appellanti alla proposizione dello specifico motivo di impugnazione, non essendo volto a rimuovere alcun effetto in concreto pregiudizievole derivante dalla sentenza con specifico riferimento alla partecipazione della Regione Veneto al giudizio di primo grado.

In disparte l'osservazione che sono stati gli stessi attori a notificare l'atto di citazione di primo grado anche all'Ente Regione al fine di provocarne la costituzione in giudizio affinché la stessa potesse esercitare i propri poteri di controllo, e quindi, auspicabilmente, ad intervenire ad adiuvandum della posizione e della tesi attorea.

III

Le spese di lite.

Atteso l'esito complessivo del giudizio, ritiene il Collegio:

- a) nel rapporto tra gli attori-appellanti e la Regola di Casamazzagno, di compensare le spese di lite nella misura di due terzi e di porre il restante terzo a carico della Regola per effetto della sua prevalente soccombenza; spese liquidate sulla base di parametri prossimi ai valori medi di liquidazione con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28] nell'ambito dello scaglione "causa di valore indeterminabile di complessità media"; non si fa luogo all'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014 cit., in quanto le posizioni fatte valere dai due attori (padre e figlia) risultano assolutamente identiche, non sussistendo, quindi, alcun aggravio nello studio e nello sviluppo della rispettiva linea difensiva;
- b) nel rapporto tra gli attori-appellanti e le restanti parti non costituite, di compensare, invece, integralmente le spese di lite di entrambi i gradi in difetto di soccombenza e di costituzione delle controparti finalizzata a far valere una posizione in contrasto con quella dei promotori del giudizio.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando nella causa di II° grado n. 1632/2020 R.G., in parziale accoglimento, per le ragioni di cui in motivazione, dell'appello proposto da



_____ e in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Belluno n. 41/2020, che per il resto conferma, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

- a) annulla, limitatamente alle disposizioni statutarie di cui agli artt. 9 e 10, le deliberazioni n. 2 e n. 11 assunte dall'Assemblea della Regola di Casamazzagno, rispettivamente in data 15.4.2012 e 16.10.2016, aventi ad oggetto l'approvazione delle modifiche dello Statuto della Regola;
- b) compensa le spese di lite del primo e del secondo grado nel rapporto tra gli attori appellanti e la Regola di Casamazzagno nella misura di due terzi e pone il restante terzo a carico della Regola, che condanna a pagare agli attori appellanti, [REDACTED]
[REDACTED] nell'importo liquidato nella misura già così diminuita: quanto al primo grado, di € 3.300,00 (oltre al contributo forfetario al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge), per compensi, e di € 180 per rimborsi; quanto al secondo grado, di € 2.800,00 (oltre al contributo forfetario al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge), per compensi, e di € 268 per rimborsi;
- c) compensa integralmente le spese di lite (del primo e del secondo grado) nel rapporto tra gli attori-appellanti e le restanti parti del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 10.5.2023

Il Consigliere estensore
dott. Federico Bressan

Il Presidente
dott. Domenico Tagliatela

